



ECM e le sanzioni esistenti

A COSA VA INCONTRO CHI NON ASSOLVE
L'OBBLIGO FORMATIVO ECM?



ECM e le sanzioni esistenti

A COSA VA INCONTRO CHI NON ASSOLVE L'OBBLIGO FORMATIVO ECM?
NO ECM = ILLECITO DISCIPLINARE

Quello delle sanzioni da applicare a chi non acquisisce i crediti necessari attraverso corsi ECM è un argomento che tiene banco da molto tempo.

Già il Governo Monti aveva stabilito che tutti gli Ordini interessati avrebbero dovuto fissare e quindi applicare delle sanzioni al personale sanitario senza i crediti ECM necessari per assolvere l'obbligo formativo.

E se fin da allora ci si è limitati a parlare delle possibili conseguenze, dall'agosto del 2016 - su pressione del Ministero della Salute - si è iniziato a mettere in pratica le regole: gli Ordini hanno infatti cominciato delle verifiche sulle autocertificazioni di crediti ECM per i medici competenti.

L'aspetto sanzionatorio è sicuramente di fondamentale importanza per dare maggiore credibilità al sistema di formazione continua.

Se infatti è vero che l'aggiornamento continuo dovrebbe essere sentito dal professionista, sia come un bisogno professionale che come un dovere verso la collettività, non è altrettanto negabile che l'assenza di sanzioni sul piano professionale, in caso di non rispetto di quanto previsto dalla normativa ECM, sia per molti motivi di un atteggiamento poco convinto verso la formazione obbligatoria.

La questione delle sanzioni, peraltro già oggetto di prime valutazioni in seno alla Commissione Nazionale ECM, presenta criticità rilevanti non in ragione di una preoccupazione corporativa ma, al contrario, di coerenza e ragionevolezza perché, prima ancora di riconoscere e sanzionare un dovere mancato, dovremmo essere certi di un diritto accessibile.

Nella manovra del Governo Monti (e nel precedente DPR n.138 del 13 agosto 2011, art. 3) le sanzioni furono previste, con la conseguenza che entro il 13 agosto 2012 tutti gli Ordini professionali interessati, avrebbero dovuto stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisiva i crediti ECM necessari per soddisfare l'obbligo formativo.

Autorevoli osservatori della stampa nazionale (Sole 24 Ore) hanno commentato il sistema ECM e le sanzioni per gli inadempienti, affermando che tale inottemperanza poteva ipotizzarsi: *"la ricertificazione del titolo abilitante all'esercizio professionale quale elemento premiante e discriminante"*, evidenziando altresì lacune in tal senso.

Le lacune però sono state a suo tempo colmate da una norma introdotta nella manovra finanziaria dell'agosto 2016, che all'articolo 3, comma 5, recita quanto appresso: *“gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto per recepire i seguenti principi: previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina”*.

La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina quindi un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che ha integrato tale disposizione. Gli Ordini vengono dunque investiti del controllo dei crediti formativi ai fini ECM e di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Come è noto l'art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente, convenzionato o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

Inoltre si rileva che l'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che *“il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”*.

Alla luce delle disposizioni sopraesposte si evince che l'aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

A suffragio di quest'ultimo aspetto, concorre la Corte di Cassazione, con la sentenza n.21817 del 19.09.2011, secondo la quale non sussiste a carico delle ASL l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, ne è un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'ASL di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività.

Secondo la Corte di Cassazione infatti, a seguito della richiesta di danni da parte di un medico alla propria Asl rea di non aver organizzato corsi di formazione ed in tal modo di non avergli consentito avanzamenti di carriera, è il professionista sanitario che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi.

Tuttavia, allo stato attuale, oltre alle previste sanzioni specifiche, per il medico/odontoiatra che non abbia conseguito il numero di crediti ECM necessario, bisogna prestare attenzione alle dinamiche del mondo del lavoro.

Per esempio, un medico che non fosse in regola con i crediti ECM avrebbe grosse difficoltà a lavorare, sia come dipendente che come libero professionista, presso strutture sanitarie private o per il volontariato sociale perché è ormai prassi consolidata che tali strutture richiedano al medico/odontoiatra di dimostrare la propria regolarità ECM.

Oppure, anche in questo caso ormai per prassi consolidata, gli Enti Pubblici come INAIL, INPS e tutti gli altri, prima di conferire un incarico libero professionale ad un medico/odontoiatra, pretendono che costui dimostri la propria regolarità ECM, altrimenti verrà meno il diritto all'incarico.

Infine non bisogna sottovalutare nemmeno il versante legale ed assicurativo.

Nel caso in cui un medico/odontoiatra cagioni un danno ad un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l'eventuale irregolarità ECM potrebbe "pesare" in termini di quantificazione della colpa professionale, col rischio che l'assicurazione si "chiami fuori" proprio per questo motivo (circostanza già verificatasi).

Inoltre, nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge (circostanza già verificatasi).

Ciò detto, si sottolinea altresì che l'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante *"La Formazione Continua nel settore Salute"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 23.11.2017, prevede all'art.21 che gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

A tal proposito la FNOMCeO, nell'ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, ha recentemente invitato gli Ordini territoriali, stante il fondamentale ruolo nella funzione di accertamento attribuito agli stessi, a sollecitare gli iscritti all'adempimento dell'obbligo formativo.

Si sottolinea infine che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31.12.2019, termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità, tramite il Co.Ge.A.P.S., di spostare a recupero del detto triennio i crediti maturati nell'attuale triennio 2017-2019, fermo restando che i fabbisogni dello stesso triennio 2017-2019 devono comunque essere completati tutti entro il 31.12.2019, salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua.

In conclusione gli Ordini rivestono un ruolo centrale nella funzione della certificazione della formazione continua e dell'aggiornamento e, proprio per questo, vengono dunque investiti anche del controllo dei crediti formativi ai fini ECM e di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Nel processo di trasformazione in corso del sistema sanitario, la definizione di un'offerta formativa adeguata ai bisogni delle diverse professioni deve però essere accompagnata da meccanismi di verifica efficaci per colpire coloro che non rispettino gli obblighi previsti dalla normativa.

L'impegno dell'Ordine è di farlo con equilibrio e giustizia ricordando che quest'ultima viene sempre rappresentata come una bilancia a due piatti. Sul primo va fatto gravare il peso di un'offerta formativa accessibile, esaustiva dei debiti e soprattutto dei bisogni formativi degli iscritti, sull'altro equilibrare il peso delle sanzioni per chi, pur avendone accesso, non ha ottemperato ai propri obblighi.

Fuori da questo equilibrio l'intero sistema rischierebbe di connotarsi come l'ennesimo strumento di controllo calato dall'alto ed imposto a prescindere, perdendo così la capacità e la forza di produrre identità nel cambiamento.